Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 934

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, AUDDINO, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, CATALFO, PUGLIA, ROMANO, GAUDIANO, MARINELLO, MAUTONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, DRAGO, DI PIAZZA, LICHERI, GIANNUZZI, DI MICCO, ANGRISANI, LOREFICE e SILERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2018

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, in materia di introduzione degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia lavorano come operatori socio-sanitari circa 200.000 persone, espletando attività che sono parte integrante del sistema di servizi socio-sanitari pubblici, accreditati e privati.

Invero, il lavoro quotidiano degli operatori socio-sanitari (OSS), che garantisce il sostegno alle famiglie ed ai cittadini colpiti da inabilità, è finalizzato ad assicurare un livello dì vita dignitoso.

Gli operatori socio-sanitari, la cui attività è svolta da lavoratrici e lavoratori, a seguito del conseguimento di un attestato di qualifica, al termine di una specifica formazione professionale, svolgono una professione indirizzata, appunto, a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Evidenziato, quindi, come l'operatore socio-sanitario sia pienamente inserito nel sistema di servizi socio-sanitari pubblici, accreditati e privati in collaborazione con le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare quella infermieristica, va segnalato come, in ragione del progressivo processo di invecchiamento della popolazione, si registri una crescente richiesta di tale figura professionale, il cui lavoro, tuttavia, è caratterizzato da un forte grado di fatica fisica e *stress* psicologico.

La suddetta professione ha, negli ultimi anni, anche a causa del perdurare della crisi economica ed occupazionale generale, mutato profondamente la propria natura. Se, infatti, in precedenza, coloro che la svolgevano lo facevano per brevi periodi, oggi, in virtù dei sopraccitati percorsi formativi professionalizzanti sostenuti da molti operatori, e tenuto conto della carenza di prospettive lavorative alternative, gli operatori socio-sanitari svolgono questa attività per tutta la durata della propria vita lavorativa, e, così, fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

Il prolungamento della permanenza nel settore, a causa della tipologia del lavoro svolto e della gravosità dei turni, provoca malattie professionali tali da rendere gli operatori in questione parzialmente o totalmente inidonei allo svolgimento delle loro mansioni.

Dallo svolgimento di questo tipo di attività faticosa e pesante deriva, dunque, l'insorgenza di patologie e di disturbi cronici, in particolare lo sviluppo di malattie muscolo-scheletriche, nonché la cosiddetta « sindrome di *burnout* », che incidono in maniera significativa sulla qualità della vita e-sul benessere psico-fisico dell'individuo.

Per tutto quanto sinora detto, la categoria degli operatori socio-sanitari va, quindi, inclusa tra le attività qualificate come usuranti. Ed invero il lavoro dell'operatore socio-sanitario si caratterizza non solo per il lavoro notturno, ma, altresì, per la costante presenza di fatiche fisiche e psichiche nell'espletamento delle attività.

Il presente disegno di legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, inserendo tra le categorie che possono esercitare il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli operatori socio-sanitari.

L'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria, che viene posta a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2001 ».

b) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »:

c) al comma 3, le parole: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* »:

d) al comma 7, le parole: « lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a valere

sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

€ 1,00